

## Verbale di Accordo del 3 maggio 2017

In data odierna si sono incontrate **COTRAL SpA** rappresentata da : Arrigo Giana, Massimo Ronchi, Monica Boccanera

e

le **OO.SS. FILT CGIL –FIT CISL – UILTRASPORTI** rappresentate da:

**FILT CGIL:** D. Fuligni, P. Di Paolo

**FIT CISL:** E. Grasso, S. Giovannetti, M. Battistini


**UILTRASPORTI:** M. Proietti, T. Fruci, G. De Rocchis

### Premesso che:

- Le parti, nel corso del 2016, si sono impegnate in un serrato confronto sui modelli organizzativi per il riequilibrio gestionale e il recupero di produttività e di efficienza operativa;
- Con la sottoscrizione dell'accordo sindacale aziendale del 21 febbraio 2017, le parti hanno individuato un percorso condiviso al fine di realizzare progetti volti ad un incremento di produttività, attraverso piani di recupero di efficienza e di efficacia del servizio, confermando gli obiettivi previsti nel Piano Industriale;
- In data 22 dicembre 2016 la Direzione regionale, che attende al controllo analogo della Società, evidenziava che l'istituto del premio di risultato prevede la necessaria individuazione dei fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi, le condizioni per l'attribuzione nonché i parametri ed i criteri di misurazione della *performance* anche individuali che non può limitarsi solo alla modalità di ripartizione basata unicamente sulla presenza in servizio del personale;
- Con la sottoscrizione dell'ASA del 21/02/2017 sono stati definiti criteri per la determinazione di nuovi parametri di produttività, quali presupposti inderogabili ai fini dell'attribuzione del premio di risultato per l'annualità 2017;

### Considerato che:

- La vigente normativa in materia dispone che l'erogazione del premio di risultato, concordata in sede di contrattazione aziendale, è comunque legata al raggiungimento di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi definiti aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità e/o altri elementi di competitività.



1

- Nell'annualità 2016 i risultati operativi della Società sono stati prevalentemente orientati alla produzione del servizio di linea, così come previsto dal Contratto di servizio e che, i parametri presi a riferimento, ai fini della valutazione dei risultati di gestione sono riferiti al livello di produzione e di soddisfazione della clientela;
- Sono stati perseguiti al massimo i parametri di produzione del servizio e gli indici che evidenziano i livelli di soddisfazione della clientela, individuando nell'incentivazione della presenza e dei comportamenti virtuosi un elemento importante per il conseguimento degli obiettivi di produttività definiti dall'Azienda;

Per quanto sopra rappresentato, le parti convengono:

1. di corrispondere, esclusivamente per l'annualità 2016, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale, con riferimento al parametro 175 della nuova classificazione ex CCNL di categoria, rideterminato sulla scala parametrica, i seguenti importi, calcolati sull'orario ordinario teorico prestato.


Prestazione ore/anno	Importo Euro
1850	400
1800	350
1750	300
1700	250
1600	200
1500	150

2. Le suddette somme saranno corrisposte al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale, con le stesse modalità definite al punto precedente, il quale non è soggetto a provvedimento di "Attribuzione incarico di posizione e assegnazione obiettivo individuale" (ASA del 31/03/2003).
3. di corrispondere le suddette somme al personale in astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della vigente normativa, commisurandole al corrispondente periodo di lavoro.

L'importo del premio di risultato relativo all'anno 2016, così come determinato, sarà inserito nella busta paga di maggio 2017.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, le somme corrisposte a tale titolo beneficiano del regime di contribuzione e a quello di detassazione, se previsto dalla normativa in materia ( art.1 della legge n.208 del 2015) e dalle relative indicazioni Ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Dette somme non rientrano nella retribuzione normale né, quindi come da CCNL, nella base di calcolo per gli straordinari, né in quella utile ai fini del TFR.



2




Per effetto di quanto sottoscritto tra le parti in data odierna si intendono superate tutte le disposizioni aziendali ed eventuali precedenti accordi che dovessero risultare in contrasto con quanto disciplinato dal presente Accordo.

\*\*\*\*\*


La Società intende dare corso ad un nuovo rapporto di collaborazione con i propri dipendenti condonando la maggior parte delle mancanze disciplinari che, ormai datate nel tempo, non possono essere più ritenute di particolare gravità. A tal fine si procederà alla chiusura di tutti quei procedimenti disciplinari riguardanti le mancanze commesse entro il 31/12/2014 - e ancora non sanzionati con provvedimento, di cui all'allegato A) del presente verbale.


\*\*\*\*\*

La validità del presente verbale di Accordo resta comunque subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed al soggetto deputato ad effettuare, per conto della Regione Lazio, il Controllo analogo in ragione di quanto previsto dal "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai sensi dell'art.38, comma 5, L.R. 24/12/2005, n.31" che, come noto, è parte integrante del Contratto di servizio sottoscritto dalla Società in data 28/10/2011.

Cotral SpA  
  
  


**FILIT CGIL**  


**FIT CISL**  


**UILTRASPORTI**  


ARBITRARIAMENTE CAMBIAVA IL TURNO
ARBITRARIAMENTE CONSENTIVA L'EFFETTUAZIONE DELLO STRAORDINARIO
ARBITRARIAMENTE EFFETTUAVA RIFORNIMENTO
ARBITRARIAMENTE NON EFFETTUAVA IL TURNO A STRAORDINARIO
ARBITRARIAMENTE SI PRESENTAVA IN SERVIZIO
ARBITRARIAMENTE SOSTITUIVA IL BUS
CAMBIAVA IL TURNO E SI DICHIARAVA MALATO
CAUSAVA DANNI AL BUS
CAUSAVA DISSERVIZIO
CERTIFICATO MEDICO INCOMPLETO
COMPORTAMENTO INURBANO
COMUNICAVA IN RITARDO IL CONGEDO PER DONAZIONE SANGUE
COMUNICAVA IN RITARDO LA MALATTIA
CONSEGNAVA IN RITARDO IL MOD.CAI
GUIDA SCORRETTA
<del>IRREGOLARITÀ INERENTI CARTE CARBURANTE</del>
IRREGOLARITÀ NEL RIFORNIMENTO
LASCIAVA IL BUS ACCESO
LASCIAVA IL BUS INCUSTODITO
MANCATO PAGAMENTO AUTOSTRADALE
MANCATO SCARICO CARTA TACHIGRAFA
MANOMETTEVA IL FOGLIO DI SERVIZIO
NON ATTESTAVA CORRETTAMENTE LA PRESENZA
NON COMPILAVA CORRETTAMENTE IL MOD.36/C
NON COMPILAVA CORRETTAMENTE IL MOD.M168
NON COMPILAVA I MODD. LAVORO PULIZIA AUTOBUS
NON COMPILAVA IL MOD.36/C
NON COMUNICAVA LA MALATTIA DI UN AGENTE
NON COMUNICAVA LE PROPRIE GENERALITÀ AL CAPOLINEA
NON COMUNICAVA SOPPRESSIONE CORSE
NON CONTROLLAVA LA VETTURA PRIMA DI PARTIRE
NON EFFETTUAVA IL COMPLETAMENTO ORARIO
NON EFFETTUAVA LE FERMATE
NON PARCHEGGIAVA IN MODO REGOLARE
NON PRESENTAVA IL CARICO FIDUCIARIO AI VERIFICATORI
NON RISPETTAVA IL CARTELLINO DI MARCIA
NON RISPETTAVA LE DISPOSIZIONI AZIENDALI SULLA LEGGE 104
NON RISPETTAVA LE DISPOSIZIONI AZIENDALI SULLE NORME CEE
NON RISPETTAVA LE DISPOSIZIONI AZIENDALI SULLO SCIOPERO
NON RISPETTAVA L'ORARIO DI LAVORO
NON SEGNALAVA DANNI AL BUS
NON SI PRESENTAVA ALLO STALLO DI PARTENZA
OMETTEVA DI INSERIRE NEL CRONOTACHIGRAFO LA PROPRIA CARTA
PARCHEGGIAVA LA PROPRIA VETTURA ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO
PARTIVA DA UNO STALLO DIVERSO
PRESENTAVA IL CERTIFICATO MEDICO IN RITARDO
PRESENTAVA IL CERTIFICATO MEDICO NON IDONEO
PRESTAVA SERVIZIO SENZA INDOSSARE LA DIVISA
RIFIUTAVA I BUS ASSEGNATI
RIMANEVA INOPEROSO
SEGNALAVA GUASTI INESISTENTI
SI DICHIARAVA MALATO ALLA NEGAZIONE DI UNA RICHIESTA
SI RENDEVA IRREPERIBILE
SPROVVISTO DEL CARICO FIDUCIARIO
SUL TURNO DI MANOVRA SI RIFIUTAVA DI PARTIRE
SCONOSCIUTO ALL'INDIRIZZO DICHIARATO
SCONOSCIUTO L'INDIRIZZO DICHIARATO
URTAVA UNA COSA MOBILE/IMMOBILE

### Verbale di Accordo del 3 maggio 2017

In data odierna si sono incontrate **COTRAL SpA** rappresentata da : A. Giana, M. Ronchi, M. Boccanera  
e

le **OO.SS. FILT CGIL –FIT CISL – UILTRASPORTI** rappresentate da:

**FILT CGIL:** D. Fuligni, P. Di Paolo

**FIT CISL:** E. Grasso, S. Giovannetti, M. Battistini

**UILTRASPORTI:** M. Proietti, T. Fruci, G. De Rocchis

#### **Oggetto: rotazione del personale**

#### **Premesso che:**


- La Società, in attuazione della normativa vigente in materia di corruzione e trasparenza e secondo quanto prevedono le indicazioni dell'ANAC, ha previsto misure obbligatorie generali di prevenzione del verificarsi del rischio/evento a carattere corruttivo per quelle figure professionalmente più esposte a tale rischio;
- La Società in data 11 aprile 2017 ha approvato la revisione n.1 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ( PTPC). Con tale documento si intende estendere l'azione di prevenzione della corruzione a tutti i reati considerati dalla L.190/2012, ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere attribuita ai dipendenti Cotral per trarne vantaggio privato, nonché garantire lo sviluppo della cultura della legalità;
- Fermo restando il rispetto dei principi del Codice Etico della Società e delle specifiche indicazioni per la prevenzione del conflitto di interessi per tutti i livelli aziendali, con specifico Ordine di Servizio n. 32 del 23 marzo 2017, la Società , in considerazione della peculiarità e del grado di responsabilità inerente al ruolo rivestito dall'Addetto all'Esercizio (ADE) e dal Capo Operatori (CO) all'interno dell'organizzazione aziendale, ha previsto che il meccanismo della rotazione sia regolato da specifiche norme.

Considerato che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le parti concordano quanto segue:

Fermo restando quanto riportato nel richiamato Ordine di Servizio, si ritiene necessario introdurre ulteriori criteri di applicazione della misura preventiva della rotazione del personale rivestente le figure professionali di Coordinatore di Esercizio, Addetto all'Esercizio, Capo Operatori e Capo Unità Tecnica.

Si ribadisce che l'accesso alle residenze di servizio sarà regolamentato e ordinato secondo l'art.19 dell'All.A del R.D. 148/31.

Al personale interessato al provvedimento di trasferimento della propria sede lavorativa verrà riconosciuta un'indennità forfettaria di Euro 1.500,00 quale rimborso spese.



La corresponsione del 50% dell'indennità sarà riconosciuta al momento del trasferimento in altra sede e qualora la permanenza nell'impianto abbia una durata superiore ad un anno verrà riconosciuto il restante 50% della somma complessiva dovuta.

Le condizioni economiche previste dal presente accordo si applicano anche al personale con qualifica di Coordinatore di Esercizio e Capo Unità Tecnica, interessato dal provvedimento di trasferimento.

Per quanto sopra, si ritiene annullato il Comunicato al Personale emesso in data 25 ottobre 2016.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, le somme corrisposte a tale titolo beneficiano del regime di contribuzione e a quello di detassazione, se previsto dalla normativa in materia ( art.1 della legge n.208 del 2015) e dalle relative indicazioni Ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Dette somme non rientrano nella retribuzione normale né, quindi come da CCNL, nella base di calcolo per gli straordinari, né in quella utile ai fini del TFR.


Ove non sussistano le condizioni specificate ai punti 1,2,3,4 dell'OdS 32 del 23-03-2017, la misura preventiva della rotazione non verrà applicata qualora:

1. il dipendente fruisca dei permessi Legge 104/92 per se stesso o per un familiare con un rapporto di parentela entro il primo grado;
2. il dipendente sia nato antecedentemente alla data del 01/01/1960;

Per effetto di quanto sottoscritto tra le parti in data odierna si intendono superate tutte le disposizioni aziendali ed eventuali precedenti accordi sui trasferimenti del sumenzionato personale, che dovessero risultare in contrasto con quanto disciplinato dal presente Accordo.

La validità del presente verbale di Accordo resta comunque subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed al soggetto deputato ad effettuare, per conto della Regione Lazio, il Controllo analogo in ragione di quanto previsto dal "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai sensi dell'art.38, comma 5, L.R. 24/12/2005, n.31" che, come noto, è parte integrante del Contratto di servizio sottoscritto dalla Società in data 28/10/2011.


Cotral SpA



FILIT CGIL



FIT CISL



UII TRASPORTI

